

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

3° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 1994

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 9
DE LUCA (<i>Progr. Feder.</i>)	7
TESO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

DE LUCA, DANIELE GALDI, GRUOSSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che dipendenti di una piccola impresa di autotrasporto (ditta individuale Aurelio Gemo di Nanto, in provincia di Vicenza) hanno chiesto al datore di lavoro il licenziamento di tre colleghi, iscritti al sindacato di categoria (FILT-CGIL), avendo questi provocato, con un proprio esposto, accertamenti di ispettori della motorizzazione civile su automezzi della ditta;

che un istituto di credito (Cassa rurale di Mulazzano) ha richiesto al personale la sottoscrizione di un documento della direzione che in forma «di non avere bisogno del sindacato»;

che si tratta, tuttavia, soltanto di alcuni di una lunga serie di episodi analoghi, aperta dal caso Manuero 2000 (che forma oggetto della interrogazione 3-00028 del 31 maggio 1994, tuttora senza risposta), proseguita da numerosi altri, non sempre assurti all'onore della cronaca (quali il caso della ditta Acestilli e Maestri di Colorno ed altri casi verificatisi in provincia di Parma, che formano oggetto della interrogazione 3-00062 del 23 giugno 1994, parimenti inevasa);

che in tutti i casi considerati si prospetta una sorta di alleanza (innaturale quanto di sospetta spontaneità) fra datore di lavoro e dipendenti in odio al sindacato (alleanza che, sia detto per inciso, non ha nulla a che vedere con l'evoluzione in senso cooperativo delle relazioni sindacali, correndo queste fra le contrapposte organizzazioni, appunto, di datori di lavoro e lavoratori);

che la collocazione temporale di episodi siffatti (finora affatto inusuali) nel breve periodo successivo all'insediamento dell'attuale Governo impone una chiara ed univoca presa di posizione del Governo medesimo, per tentare di fugare i dubbi non infondati circa la sua condiscendenza, se non, addirittura, connivenza (dubbi che, nel caso Manuero 2000, sono stati accreditati anche dalla inequivoca dichiarazione di un esponente non secondario della maggioranza di Governo, siccome puntualmente riferito nella interrogazione 3-00028);

che si tratta di stabilire, infatti, se l'attuale Governo intenda promuovere (oppure disincentivare) la presenza del sindacato in azienda (anche) in funzione di tutela dei diritti dei lavoratori;

che non può sfuggire, peraltro, che gli episodi di cui si discute riguardano piccoli imprenditori, per i quali non trova applicazione la garanzia della cosiddetta stabilità reale o forte dei rapporti di lavoro, ma soltanto quella della cosiddetta stabilità obbligatoria o debole (che sanziona, cioè, il licenziamento illegittimo soltanto con l'imposizione di una modesta indennità);

che, in una situazione siffatta, non solo manca una tutela adeguata contro il licenziamento, ma i lavoratori possono essere costretti, altresì, a rinunciare a diritti fondamentali (diritti sindacali, nei casi considerati, ma anche lo stesso diritto alla propria sicurezza, come altri diritti), proprio per non correre il rischio di perdere il posto di lavoro;

che c'è da domandarsi, quindi, se l'attuale Governo - nel perseguire, come pare, l'obiettivo di precarizzazione ulteriore del rapporto di lavoro (fra l'altro, attraverso l'estensione dei contratti a termine) - sia consapevole del pregiudizio che ne deriverebbe per i diritti fondamentali dei lavoratori, ivi compreso, appunto, il diritto alla sicurezza, peraltro già tenuto in scarsa considerazione dallo stesso Governo nel disporre, con il decreto-legge n. 331 del 1994, la sospensione (anche) di norme, in materia di sicurezza, della cosiddetta «legge Merloni» e nell'esprimere parere contrario all'emendamento 6.105 del gruppo Progressisti-federativo,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le soluzioni e le risposte del Governo ai problemi ed agli interrogativi che sono stati prospettati in premessa;

in particolare, se e quali iniziative il Governo intenda prendere per promuovere la presenza del sindacato in azienda, invertendo la tendenza di segno contrario emergente dagli episodi denunciati in premessa (che sembrano indotti o, quantomeno, assecondati dallo stesso Governo e dal clima che ne è derivato sui luoghi di lavoro e nel paese);

se e come il Governo intenda ovviare al pregiudizio che dalla perseguita precarizzazione del rapporto di lavoro non può non derivare per i diritti fondamentali dei lavoratori.

(3-00128)

TESO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, darò lettura della risposta alla interrogazione, per essere più puntuale nella esposizione, però, vorrei premettere che sul punto centrale del problema sollevato, cioè l'atteggiamento circa i diritti del lavoro e la democrazia nelle aziende, non vi è assolutamente alcun motivo per poter mettere in discussione e per dubitare dell'atteggiamento del Governo di assoluta trasparenza nei confronti dei rapporti di lavoro e dei diritti di ciascun lavoratore e del fatto che da nessuna parte vi siano prevaricazioni. Non vi è alcun elemento che possa mettere in dubbio atteggiamenti non conformi a questi importanti principi.

Sarò più preciso e puntuale, e pertanto entriamo nell'analisi e nella illustrazione di quanto è stato formulato per dare piena risposta agli onorevoli interroganti.

L'interrogazione parlamentare inserita all'ordine del giorno della seduta odierna prende le mosse da alcuni episodi specifici per sollecitare una pronuncia del Governo sul delicato argomento dell'esercizio della libertà sindacale sul luogo di lavoro e, in generale, sui possibili effetti negativi che, sul piano della tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, possono conseguire agli interventi normativi in materia di mercato del lavoro.

I fatti segnalati nel documento hanno costituito oggetto di accertamento da parte dei competenti ispettorati provinciali del lavoro che hanno acquisito elementi conoscitivi presso le aziende interessate.

Secondo quanto riferito dall'organo ispettivo di Vicenza, la FILT-CGIL lamentava, con ricorso ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, il comportamento antisindacale della ditta Aurelio Gemo (Vicenza) che avrebbe realizzato una serie di attività dirette ad ottenere la disdetta dei dipendenti dall'iscrizione al sindacato medesimo e posto in essere atti vessatori - effettuati nei confronti di tre dipendenti che non avevano revocato l'iscrizione sindacale - atti che culminavano con la loro sospensione dal lavoro.

Nel corso delle sommarie informazioni assunte dal pretore competente risultava sostanzialmente confermata la sussistenza dell'attività antisindacale denunciata.

Pertanto, il giudice del lavoro, con provvedimento depositato il 20 luglio 1994 ordinava al titolare della ditta Gemo Autotrasporti: «di cessare le attività antisindacali consistite nella discriminazione dei lavoratori Gemo Valentino, Zaccaria Adriano e Bego Curzio, consentendo loro di effettuare concretamente le prestazioni lavorative di conducenti degli automezzi con le stesse modalità e frequenze degli altri dipendenti non iscritti al sindacato». Il pretore condannava inoltre la menzionata ditta al pagamento in favore della FILT-CGIL della somma di lire 1.000.000 a titolo di risarcimento del danno.

L'organo periferico del Ministero ha, al riguardo, comunicato che il provvedimento pretorile risulta essere stato impugnato dalla ditta interessata che non ha ancora riammesso ai loro posti di servizio i tre dipendenti.

Per quanto concerne i dipendenti della Cassa rurale di Mulazzano, le risultanze dell'indagine ispettiva hanno evidenziato che i medesimi hanno sottoscritto una nota con la quale dichiaravano di rifiutare ogni contatto con il sindacato FABI.

In tale nota i dipendenti tra l'altro affermavano di ritenere: «opportuno mantenere il rapporto di lavoro all'interno della società in condizione di reciproca fiducia e serenità respingendo fermamente ogni turbamento esterno».

Da ulteriori accertamenti esperiti è emerso che l'istituto ha licenziato il dipendente Alain Giuseppe Cancelli. Detto licenziamento sarebbe stato disposto per giusta causa e precisamente per motivi strettamente professionali. È stata contestata al signor Cancelli una grave irregolarità in cui il medesimo sarebbe incorso nell'espletamento della propria attività lavorativa quale direttore responsabile della sede operativa.

Tale provvedimento è stato impugnato dall'interessato che, nel ricorso ai sensi degli articoli 414 e 700 del codice ha addotto, tra l'altro, l'intento discriminatorio dell'atto di recesso e la sua connessione con ragioni sindacali.

Il pretore con provvedimento depositato il 12 luglio ultimo scorso accoglieva la domanda proposta in via d'urgenza dall'interessato ed ordinava alla Cassa rurale di provvedere all'immediata reintegrazione del ricorrente. Avverso tale provvedimento la Cassa proponeva gravame ma il Tribunale di Lodi rigettava l'impugnativa.

Al momento non risulta che la ditta abbia ottemperato al provvedimento giudiziale.

Al contrario la Cassa ha in un primo momento contestato al dipendente ulteriori addebiti e, quindi, ha nuovamente risolto il rapporto di lavoro con un provvedimento che è già stato impugnato dall'interessato; la relativa udienza risulta fissata per oggi 14 settembre.

Per quanto concerne la ditta operante in provincia di Parma, le risultanze dell'indagine svolta dall'organo periferico di vigilanza hanno evidenziato una situazione di regolarità contributiva e confermato la circostanza che i dipendenti, informati dell'assemblea sindacale, non hanno inteso aderire all'invito ed hanno firmato un documento che la ditta ha provveduto a trasmettere alle organizzazioni sindacali.

La descrizione dei fatti, così come accertati in occasione degli accessi ispettivi, evidenzia come il sistema relativo alla tutela della libertà sindacale, benchè previsto con caratteri peculiari che ne assicurano particolare incisività ed immediatezza, non individua interventi percorribili in via amministrativa ma su richiesta degli interessati esclusivamente in via giurisdizionale.

Comunque, come già dichiarato in occasione della risposta fornita dal Governo alla Commissione lavoro della Camera sul caso Manuero 2000, la libertà sindacale ed i relativi diritti dei lavoratori e delle associazioni sindacali costituiscono diretta espressione di primari principi di rango costituzionale, di cui è indispensabile assicurare l'effettività. La consapevolezza di ciò è alla base delle iniziative consentite.

Si è dell'avviso, infatti, che l'attività di autotutela che gli organismi sindacali a ciò deputati svolgono con continuità e sistematicità nelle strutture aziendali rappresenta garanzia imprescindibile, e dunque irrinunciabile, del rispetto dei diritti dei lavoratori e vale, in molti casi, ad evitare che la controversia debba essere portata davanti all'autorità giudiziaria.

Le associazioni sindacali nazionali dispongono oltre che dei mezzi ordinari di tutela anche dell'azione speciale di cui all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, esperibile contro i comportamenti datoriali diretti a limitare la libertà e l'attività sindacale sul luogo di lavoro. Il procedimento speciale previsto nella citata disposizione è idoneo ad assicurare una tutela in via immediata ed urgente dei diritti del sindacato.

Anche l'accertamento della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento è di esclusiva competenza dell'autorità giurisdizionale. Spetta al giudice, infatti, su domanda delle parti interessate verificare se, al di là dei motivi formalmente adottati dal datore di lavoro, l'atto di recesso sia sostanzialmente determinato da intento discriminatorio e connesso con ragioni sindacali.

In proposito devesi altresì evidenziare che il sistema vigente sanziona il comportamento datoriale che integra gli estremi del licenziamento discriminatorio per ragioni sindacali comminandone la nullità, e prevedendo le conseguenze della tutela reale, quale che sia il numero dei dipendenti occupati (articolo 3 della legge n. 108 del 1990 ed articolo 15 della legge n. 300 del 1970).

Tale sistema, peraltro, non subisce alcuna modifica per effetto degli interventi di flessibilizzazione del mercato del lavoro.

In ordine, poi, al giudizio di «precarizzazione» del rapporto di lavoro, si sottolinea che la ricerca di una maggiore flessibilità nelle regole che governano il mercato del lavoro per l'incremento dell'occupazione, è obiettivo che il Governo intende perseguire contemperando le esigenze delle imprese con la salvaguardia di diritti fondamentali dei lavoratori, con l'apporto del Parlamento e delle parti sociali.

La realizzazione di tale finalità, che non è intento di precarizzazione, si colloca in linea con quanto avviene in tutti i paesi dell'Europa e asseconda gli orientamenti contenuti nel libro bianco sull'occupazione.

In questa prospettiva la riconsiderazione di alcuni istituti propri del mercato del lavoro nasce dall'esigenza di rimuovere quei profili di rigidità ovvero di non convenienza che ne hanno limitato una più ampia diffusione (contratto a termine, *part-time*).

Del resto che il Governo non intenda trascurare le occasioni di lavoro stabile è comprovato dalla misura di carattere «incentivante» contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito con legge n. 489 del 1994, che riconosce il «premio di assunzione» alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti con contratti a tempo indeterminato, assumendo soggetti al primo impiego ovvero appartenenti a determinate categorie (beneficiari del trattamento di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, fasce deboli di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge n. 223 del 1991, portatori di *handicap* ai sensi della legge n. 104 del 1992).

Per completezza d'informazione si fa presente, infine, che ai sensi della legge comunitaria n. 146 del 1990 è stata attribuita al Governo la delega di un anno (a decorrere dal 22 febbraio 1994) per la trasposizione della Direttiva sui cantieri temporanei o mobili, a norma della quale deve essere prevista la predisposizione di piani di sicurezza ai fini di una maggiore tutela dei lavoratori.

Tale ultima direttiva amplia il campo di applicazione della legge Merloni, citata dagli onorevoli interroganti, che riguarda esclusivamente la disciplina degli appalti pubblici.

In conclusione si ribadisce che resta costante l'attenzione e la sensibilità del Governo nell'intraprendere le iniziative volte a garantire l'applicazione all'interno delle aziende della normativa contrattuale e previdenziale, nonchè a vigilare sul rispetto delle libertà sindacali in tutte le loro manifestazioni.

Al di là della risposta formale, ripeto ancora che posso garantire che il Governo considera fondamentale la trasparenza assoluta nei rapporti di lavoro nonchè di tutti quegli elementi che contribuiscono a for-

mare il mercato del lavoro e le attività di impresa. Ringraziamo pertanto coloro che ci segnaleranno i casi che risultassero non rispettosi delle regole della convivenza civile, regole che consideriamo basilari.

DE LUCA. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Teso per la risposta alla nostra interrogazione; anche se egli ha riferito dati rispondenti al vero, attraverso una ricostruzione dei fatti molto precisa, non posso ritenermi completamente soddisfatto. La disciplina giuridica indicata per i casi in esame è quella enunciata dal Sottosegretario e gli interventi operati in ottemperanza delle norme a tutela dei diritti sindacali sono stati corretti.

Per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori, come abbiamo sottolineato nella interrogazione, la cosiddetta stabilità reale opera indipendentemente dal livello occupazionale; è altresì vero che, a fronte dei fatti denunciati, nessuna tutela è possibile in via amministrativa, anche se qualsiasi tutela va assicurata in via giurisdizionale.

Chiarito questo punto, restano irrisolti due problemi politici, che sono stati segnalati in questa interrogazione come in altre, che non hanno ricevuto a tutt'oggi risposta, ma sono state prese in considerazione dal Sottosegretario, che ringrazio anche per tale interessamento. L'esistenza di una disciplina giuridica a garanzia della libertà sindacale nelle aziende, di una normativa sostanziale volta a reprimere i licenziamenti discriminatori e di una procedura speciale per la repressione della condotta antisindacale, presuppone un ordinamento sostanziale e processuale di elevata garanzia dei diritti sindacali nelle aziende. Ciò non esclude, tuttavia, quello che in questa ed in altre interrogazioni si lamenta. Ci troviamo di fronte a molti episodi - alcuni riferiti nelle nostre interrogazioni, altri non giunti agli onori della cronaca - che evidenziano una situazione anomala del nostro paese: una sorta di alleanza innaturale fra datori di lavoro e dipendenti contro il sindacato all'interno delle fabbriche. Non c'è dubbio che i giudici possono intervenire con i mezzi che l'ordinamento consente, e, come il Sottosegretario ha avuto la bontà di ricordare, lo hanno già ripetutamente fatto.

Tutto ciò non esclude, tuttavia, la necessità che si pongano, sul piano politico, interrogativi inquietanti. Questi comportamenti datoriali si sono stranamente concentrati in un brevissimo periodo e proprio in coincidenza con l'entrata in carica dell'attuale Governo. Ci domandiamo pertanto se il Governo, al di là delle dichiarazioni d'intento che oggi abbiamo ascoltato, sostenga intenzionalmente episodi siffatti, dimostrando condiscendenza, se non addirittura connivenza. Questi dubbi non sono infondati poichè tale discorso, che può nascere in via presuntiva dalla osservazione generale dei vari comportamenti, ha trovato, con riferimento al primo di questi episodi (il caso Manuero 2000), singolari riconoscimenti espliciti. Il titolare della Manuero 2000, infatti, quando infuriava la rivolta dei sindacati per il suo comportamento, ha dichiarato alla stampa che nutriva speranze nel nuovo Governo, senza aggiungere altro. L'onorevole Marco Sartori, che non è un qualsiasi deputato di questa legislatura ma è il Presidente della Commissione lavoro della Camera, a commento di questa vicenda dichiarò alla stampa che non gli sembrava importante sottolineare il licenziamento di alcune persone in quanto iscritte alla CGIL (perchè così si strumentalizzava la vicenda),

bensi che la causa del datore di lavoro era sostenuta dagli altri operai. Sempre secondo il parere di questo esponente non secondario della maggioranza di Governo, questo era il segnale che, dopo gli anni della contestazione, si era giunti finalmente ad una collaborazione fra datori di lavoro e dipendenti, nel segno di una maggiore efficienza. Bisognerebbe spiegare come, nel breve periodo successivo all'insediamento dell'attuale Governo, un esponente importante della maggioranza possa considerare una grande conquista questa alleanza innaturale. Questa alleanza, sia detto per inciso, non ha nulla a che vedere con l'evoluzione in senso cooperativo del sistema delle relazioni sindacali, una evoluzione che molti auspicano e che intercorre fra le contrapposte organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; in questo caso, invece, l'alleanza si stabilisce tra datori di lavoro e lavoratori contro il sindacato. Occorrerebbe spiegare pertanto come mai, in coincidenza con la nascita del Governo Berlusconi, si siano potuti verificare tanti e ripetuti episodi analoghi.

Nell'ultimo punto della nostra interrogazione chiedevamo, poi, come il Governo intenda ovviare al pregiudizio che dalla perseguita «precarizzazione» del rapporto di lavoro non può non derivare per i diritti fondamentali dei lavoratori. Tutti gli episodi esaminati riguardano piccole imprese nelle quali manca una tutela adeguata contro il licenziamento. Come ha ricordato il Sottosegretario, le garanzie previste dall'ordinamento giuridico non subiscono alcuna modifica per effetto degli interventi di flessibilizzazione del mercato del lavoro. Ma è pur vero che, all'interno delle piccole imprese, per il mantenimento del posto di lavoro si è più disponibili - per non dire costretti - a rinunciare a diritti fondamentali, sia sindacali, come nei casi considerati, ma anche alla sicurezza ed alla salute.

Non mi pare che sul problema della precarizzazione del rapporto di lavoro vi sia una adeguata presa di coscienza da parte del Governo; essa determina non solo un abbassamento del livello di tutela contro i licenziamenti, ma anche qualcosa di più, come la rinuncia a diritti fondamentali di democrazia sindacale. Come ha sottolineato il Sottosegretario, il Governo intende collocarsi in linea con gli orientamenti contenuti nel libro bianco sull'occupazione; intende, quindi, perseguire una maggiore flessibilità contemperando le esigenze delle imprese con la salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori, rispondendo in tempi reali alla domanda del mercato.

Concludendo, credo sia importante tener conto che nel momento in cui si prospetta una precarizzazione del rapporto di lavoro tutto questo può far rinunciare a diritti fondamentali.

Un ultimo punto riguarda il diritto alla salute e alla tutela della sicurezza del lavoratore in azienda. Ho riferito dell'episodio che certamente ha colpito tutti noi. Con un nostro emendamento avevamo proposto che la sospensione della legge Merloni non riguardasse due norme, per contribuire a garantire la sicurezza e la salute in azienda; è stato risposto, dal Sottosegretario per l'industria che si trattava di norme che già esistevano nell'ordinamento. Allora non abbiamo risposto perchè non ne avevamo titolo, ma in questa sede diciamo a quel Sottosegretario che l'inserimento nel contratto d'appalto di un piano di sicurezza è ancora di là da venire nel nostro ordinamento.

Detto questo mi dichiaro solo in parte soddisfatto, perchè quanto è riferito nella ricostruzione del Sottosegretario può essere in larga parte convincente, ma restano i due problemi politici che l'interrogazione aveva posto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

I lavori, alle ore 16,05, proseguono in altra sede.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

